(N. 141-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE CANEVARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 31 ottobre 1955

Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta dell'11 dicembre 1953 il Senato, prima ancora di iniziare la discussione del presente disegno di legge posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, preso atto dei numerosi ed importanti emendamenti presentati da alcuni colleghi, deliberava di rinviare alla 1ª Commissione il disegno di legge stesso per un riesame.

La Commissione ha adempiuto il suo compito, e propone ora alla vostra approvazione un nuovo testo — accettato dal Governo — che accoglie parte dei suddetti emendamenti, nonchè altre modificazioni proposte da membri della Commissione in sede di riesame del provvedimento.

Una prima modificazione di carattere formale la Commissione ha ritenuto di proporre al titolo e al testo del disegno di legge: poichè le disposizioni in esso contenute sono estese a tutti i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali, si è ritenuto opportuno sostituire alla parola « impiegati » la parola « dipendenti ».

È proposta poi la soppressione dell'articolo 3, ritenuto superfluo dalla Commissione.

Esso infatti stabilisce che nulla era da innovarsi a quanto disposto dall'articolo 40 dello statuto speciale per la Sardegna e dall'articolo 35 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, che ricordiamo nelle loro rispettive dizioni:

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

Art. 40. — « I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità ».

Art. 35. — « L'Ufficio di Presidente della Giunta regionale o di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico ».

Questi articoli non sono stati nè abrogati nè modificati, e restano pertanto in vigore per le rispettive Regioni.

Il testo del disegno di legge proposto dalla Commissione è perciò formato di due articoli, con i quali:

1) si dispone che i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche qui di seguito indicate siano, *ove lo richiedano*, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato:

a) presidente o membro della Giunta regionale;

b) presidente della Giunta provinciale;

c) assessore di Provincie con non meno di 36 consiglieri;

d) assessore per le provincie di Trento e Bolzano;

e) sindaco di Comuni con non meno di 40 consiglieri;

f) assessore di Comuni con non meno di 50 consiglieri.

I dipendenti eletti alle predette cariche e collocati in congedo straordinario hanno facoltà di optare fra gli eventuali assegni della carica elettiva e quelli inerenti all'impiego; e in questo ultimo caso può essere loro corrisposto, dall'Ente presso il quale furono eletti, una integrazione non superiore all'importo del compenso per lavoro straordinario. È sempre vietato il cumulo degli assegni della carica elettiva con quelli dell'impiego.

Il collocamento in congedo straordinario, secondo le norme in vigore, è già in atto per gli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni, nonchè per i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto publico sottoposti alla vigilanza dello Stato eletti deputati; ma tale congedo straordinario si consegue per tutta la durata del mandato parlamentare a richiesta degli interessati (articolo 63 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati); e in analogia a tale disposizione è stata proposta l'aggiunta delle parole: « *ove lo richiedano* » nel primo comma dell'articolo 1.

Alle cariche già indicate nel disegno di legge originario, la Commissione propone di aggiungere « *l'assessore per le provincie di Trento e Bolzano* ».

Le provincie di Trento e Bolzano hanno entrambe popolazione inferiore ai 700 mila abitanti, e il numero dei Consiglieri assegnato a ciascuna di esse è inferiore a 36. Per la legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, il numero dei Consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 15.000 abitanti o frazione superiore a 7.500. E ciascuna provincia ha un Consiglio provinciale composto di un numero di consiglieri uguale a quello che la Provincia ha nella Regione.

In base a ciò i consiglieri provinciali di Trento e di Bolzano sono rispettivamente di 26 e di 22; e il disegno di legge in esame non troverebbe, pertanto, applicazione per i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di assessore per le provincie di Trento e Bolzano, nonostante che dette cariche siano di particolare carattere impegnativo.

Invero è necessario tenere presente la particolare caratteristica struttura delle provincie di Trento e Bolzano, che compongono la Regione Trentino-Alto Adige. A differenza di quanto è avvenuto nella Regione siciliana ove le provincie sono state soppresse, nella Regione Trentino-Alto Adige l'ordinamento è impostato sulla ripartizione del territorio nelle due provincie per l'esigenza di mantenere un giusto equilibrio fra i due gruppi etnici e linguistici che compongono la Regione. Per tale esigenza le provincie del Trentino-Alto Adige, non soltanto sono state conservate, ma anche potenziate nelle attribuzioni e nelle funzioni, impegnando in maniera continuativa i componenti la Giunta provinciale delle due provincie a statuto speciale di autonomia; le quali provincie possono perciò considerarsi a loro volta quasi come due piccole regioni.

Per queste considerazioni la Commissione ha ritenuto opportuno di estendere anche alle provincie di Trento e di Bolzano il provvedimento che era limitato alle sole provincie con popolazione superiore a 700 mila abitanti.

2) Si estendono le stesse disposizioni anche ai dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di presidente dell'Assemblea o del Consiglio regionale e di consigliere regionale, di Presidente dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, ma limitatamente ai periodi di durata delle sessioni delle Assemblee e dei Consigli regionali stessi.

Esse sono pure estese, limitatamente ai periodi indispensabili all'adempimento delle funzioni inerenti alla carica, anche ai dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alla carica di Sindaco in Comuni con non meno di 30 consiglieri; e, se non risiedono nei Comuni dove sono chiamati a svolgere il loro mandato, agli stessi dipendenti eletti alle cariche: di assessore di Provincie con meno di 30 consiglieri; di sindaci in Comuni con meno di 30 consiglieri; di assessore in Comuni con non meno di 40 consiglieri.

* * *

Queste o simili disposizioni erano attese; e la loro opportunità è evidente, perchè attuano, per quanto possibile, il precetto sancito dal comma terzo dell'articolo 51 della Costituzione, secondo il quale il cittadino chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario per il loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Nel passato la materia era regolata dalla legge 24 marzo 1930, n. 257, la quale riguardava gli impiegati statali nominati podestà, presidi o vice presidi; e disponeva che essi non potevano rivestire le cariche predette senza il consenso dell'Amministrazione dalla quale dipendevano; e se nominati, essi erano collocati in aspettativa, con privazione delle competenze comunque inerenti all'impiego statale, quando il Comune in cui dovevano coprire la carica aveva una popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti, oppure apparteneva a provincia diversa da quella in cui aveva sede l'ufficio statale al quale erano addetti; nonchè nei casi in cui l'esercizio della funzione era ritenuto inconciliabile con l'osservanza dei doveri relativi all'impiego statale, a giudizio insindacabile del Ministro interessato, d'intesa con quello delle Finanze.

Le disposizioni di questa legge non trovano riscontro nell'ordinamento attuale, nè sono conciliabili con i princìpi democratici dello Stato e con il ricordato articolo 51 della Costituzione; e si è ricorso, pertanto, fino ad ora (dove occorse) alla applicazione analogica dell'articolo 63 della legge elettorale politica, il cui principio (collocamento in congedo straordinario) costituisce la base del proposto disegno di legge, pure con le limitazioni richieste dalla diversa natura degli uffici elettivi rispetto al mandato parlamentare.

Non tutte le cariche elettive, regionali, provinciali e comunali, sono state trattate allo stesso modo.

Si è infatti estesa la concessione del congedo alla intiera durata del mandato alle cariche indicate al punto 1) della presente relazione, perchè ritenute di particolare carattere impegnativo; per altre cariche indicate al punto 2), si è limitata la concessione del congedo ai soli periodi necessari all'assolvimento del mandato.

Per quanto si riferisce al trattamento economico, si fa presente:

a) che il divieto fatto all'impiegato di cumulare, durante il congedo straordinario, gli eventuali assegni della carica elettiva con quelli inerenti all'impiego, risponde a un criterio morale; e che la facoltà consentitagli di optare per gli uni o gli altri emolumenti, risponde ad un sano criterio pratico e politico;

b) che, secondo le norme in vigore, all'impiegato collocato in congedo straordinario spettano tutte le retribuzioni corrispondenti al grado, escluse quelle attinenti alla effettiva prestazione di servizio, quale l'indennità di presenza, i compensi per lavoro straordinario ed altri premi connessi al rendimento di servizio;

c) che nei riguardi di coloro che abbiano optato per il trattamento inerente all'impiego, il disegno di legge prevede la possibilità di percepire dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune ove ricoprono la carica una integrazione che può essere pari all'importo del compenso per lavoro straordinario che sarebbe loro spettato.

Perciò è da escludere che le cariche elettive possano apportare danno economico ai pubblici impiegati.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il disegno di legge sul quale abbiamo avuto l'onore di riferirvi.

CANEVARI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali.

Art. 1.

Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di presidente o membro della Giunta regionale, presidente della Giunta provinciale, assessore per le provincie cui sono assegnati non meno di 36 consiglieri, sindaco per i comuni cui sono assegnati non meno di 40 consiglieri ed assessore per i comuni cui sono assegnati non meno di 50 consiglieri sono collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato.

Gli impiegati collocati in congedo straordinario ai sensi del precedente comma hanno facoltà di optare tra gli eventuali assegni della carica elettiva e quelli inerenti all'impiego. Nel secondo caso può essere loro corrisposta dalla Regione, Provincia o Comune presso cui ricoprono la carica un'integrazione non superiore all'importo del premio giornaliero di presenza e del compenso per lavoro straordinario.

È vietato, in ogni caso, il cumulo degli assegni della carica elettiva con quelli inerenti all'impiego.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di presidente dell'Assemblea o del Consiglio regionale e di consigliere regionale, limitatamente ai periodi di durata delle sessioni delle Assemblee o dei Consigli regionali di cui fanno parte.

Qualora i predetti impiegati siano eletti alla carica di sindaco in comuni con non meno di 30 consiglieri, ovvero, se eletti alle cariche di assessore di provincie diverse da quelle indicate nell'articolo 1, di sindaco in

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali.

Art. 1.

I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di presidente o membro della Giunta regionale, presidente della Giunta provinciale, assessore per le provincie cui sono assegnati non meno di 36 consiglieri, assessore per le provincie di Trento e Bolzano, sindaco per i Comuni cui sono assegnati non meno di 40 consiglieri od assessore per i comuni cui sono assegnati non meno di 50 consiglieri sono collocati, ove lo richiedano, in congedo straordinario per tutta la durata del mandato.

I dipendenti collocati in congedo straordinario ai sensi del precedente comma hanno facoltà di optare tra gli eventuali assegni della carica elettiva e quelli inerenti all'impiego. Nel secondo caso può essere loro corrisposta dalla Regione, Provincia o Comune presso cui ricoprono la carica un'integrazione non superiore all'importo del compenso per lavoro straordinario.

Identico.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di presidente dell'Assemblea o del Consiglio regionale, di presidente dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano, o di consigliere regionale, limitatamente ai periodi di durata delle sessioni delle Assemblee o dei Consigli di cui fanno parte.

Qualora i predetti dipendenti siano eletti alla carica di sindaco in comuni con non meno di 30 consiglieri, ovvero, se eletti alle cariche di assessore di provincie diverse da quelle indicate nell'articolo 1, di sindaco in comuni con

comuni con meno di 30 consiglieri e di assessore in comuni con non meno di 40 consiglieri, non risiedano nei comuni dove sono chiamati a svolgere il loro mandato, le disposizioni dell'articolo precedente si applicano per i soli periodi indispensabili all'adempimento delle funzioni inerenti alla carica.

meno di 30 consiglieri o di assessore in comuni con non meno di 40 consiglieri, non risiedano nei comuni dove sono chiamati a svolgere il loro mandato, le disposizioni dell'articolo precedente si applicano per i soli periodi indispensabili all'adempimento delle funzioni inerenti alla carica.

Art. 3.

Nulla è innovato a quanto disposto dall'articolo 40 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e dall'articolo 35 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Soppresso.